

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 10632/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10632 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Carmen Guido, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Bene, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Mordini 14;

contro

Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Elena Dellambra, Dinuccio Dinucci, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento di non ammissione della dr.ssa Guido all'esame orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo

indeterminato e pieno nel profilo di dirigente sanitario biologo nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Guido Carmen il 22/11/2021: annullamento del provvedimento di non ammissione della dr.ssa Guido all'esame orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente sanitario biologo nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Guido Carmen il 15/12/2021: annullamento della Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco n. DG 1423/2021, pubblicata il 10 dicembre 2021, con cui è stata approvata "la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente sanitario biologo"

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2022 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La ricorrente ha partecipato al concorso di cui in epigrafe.

La stessa non è stata ammessa alla successiva prova orale.

Avverso tale determinazione la predetta ha reagito con ricorso giurisdizionale e successivi motivi aggiunti.

I decreti cautelare hanno respinto le chieste misure interinali.

Con ordinanza collegiale n. 7572/201, il Collegio, a mente dell'art. 55, comma 10 cpa, ha fissato, per la discussione, l'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2022.

Alla udienza del giorno 29 marzo 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Osserva il Collegio.

Il contraddittorio non è integro, avendo la parte ricorrente provveduto a partecipare il ricorso a due soli controinteressati.

Rilevato, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei termini e con le modalità di seguito indicate:

L'art. 52, comma 2, c.p.a. prevede che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile", e secondo quest'ultimo "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge".

Secondo la giurisprudenza che questo Collegio condivide (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, ord. 12.11.2014 n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ord. 15.04.2015 n. 5565; Id., Sez. III bis, ord. 13.10.2014 n. 4915), l'art. 52, comma 2, cpa, in combinato disposto con l'art. 151 cpc, consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cpc nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica "permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea", e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura.

Stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposto a notevoli esborsi economici, sussistono i

presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente ricorso e dei motivi aggiunti, sul sito web istituzionale della resistente, nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte.

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome del ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;
- 3) il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;
- 4) i nomi di tutti i controinteressati nei termini sopra indicati;
- 5) il testo integrale della presente ordinanza.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la ricorrente dovrà inviare alla resistente, in via telematica, la richiesta di pubblicazione, in uno con le indicazioni sopra indicate.

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, l'Amministrazione resistente ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

L'Amministrazione :

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovranno rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;
- 3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte delle Amministrazioni dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, la ricorrente dovrà depositarlo in giudizio.

Fissa per il prosieguo, l'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2022.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo, l'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2022.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO